



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC
Pièces jointes/Allegati: 1

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta

Ai Sindaci dei Comuni

Al Commissario del Comune di
Pontboset

Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente dell'Agencia dei segretari
degli enti locali della Valle d'Aosta

e, p.c., Al Presidente del
Consorzio BIM

Al Presidente dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili

Oggetto: Disposizioni di interesse degli enti locali contenute nella legge relativa al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2026/2028.

Nel Bollettino Ufficiale n. 20 in data 12 maggio 2026 è stata pubblicata la legge regionale 28 aprile 2026, n. 5¹ (*Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2026/2028. Modificazioni di leggi regionali*), approvata dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 23 aprile 2026, e in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Tale legge contiene le seguenti disposizioni di interesse per gli enti locali, che vengono di seguito brevemente illustrate.

¹ La l.r. 5/2026 è reperibile al link: https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/bollettino_ufficiale/bollettino_i.asp?id=4688

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales - Bureau des finances et de la comptabilité des collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali - Ufficio finanza e contabilità degli enti locali /Ufficio Enti locali

Contacts/Contatti:

TREVES Fabrizio	0165 272511
VUILLERMIN Patrizia	0165/272513
ORO Emanuela Paola	0165 272514
VICOLI Angelica	0165 272505

Trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione a favore delle Unités des Communes valdôtaines per gli anni dal 2026 al 2028.

L'**articolo 3** ridetermina, ai **commi 1 e 3**, integrandone l'ammontare, le risorse finanziarie senza vincolo settoriale di destinazione a favore delle Unités des Communes valdôtaines per un importo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

Tale incremento è correlato alle richieste del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), contenute nel parere n. 74/2025 in data 9 dicembre 2025, di risorse aggiuntive per gli enti locali, in particolare per le Unités, per fare fronte all'aumento delle spese di personale.

Per quanto riguarda le modalità di riparto e di liquidazione delle risorse:

- per l'anno 2026, il **comma 2** stabilisce che la liquidazione sia disposta in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2026 e il **comma 4** che il riparto sia effettuato, , in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale, in proporzione all'importo della spesa di personale sostenuta da ciascun ente, desunta dal rendiconto della gestione dell'anno 2023 e risultante dai dati acquisiti dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta a seguito di apposita indagine;
- per gli anni 2027 e 2028, il **comma 5** demanda alla Giunta regionale la definizione di criteri e modalità, con un'apposita deliberazione da adottare previo parere del CPEL.

Gli importi per l'anno 2026, relativi a ciascun ente, sono evidenziati nel prospetto allegato; la Struttura enti locali di questa Presidenza provvederà nei prossimi giorni a formalizzare il riparto con un apposito provvedimento dirigenziale.

Disposizioni in materia di segretari degli enti locali. Modificazione alla legge regionale 26 maggio 2025, n. 15.

L'**articolo 32** sostituisce il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 26 maggio 2025, n. 15 (*Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1*), a recepimento della richiesta formulata dal CPEL con nota prot. n. 161 del 13 febbraio 2026, come integrata dalla nota prot. n. 241 del 12 marzo 2026, volta a definire in breve tempo il quadro delle future sedi di segreteria per le successive assegnazioni da parte dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, (tenendo comunque conto delle elezioni che si svolgeranno il 24 maggio 2026 per il rinnovo del consiglio comunale di Pontboset). Per effetto di tale disposizione transitoria, così come modificata, viene anticipata al 1° maggio 2026 la decorrenza del termine di quarantacinque giorni di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 20bis della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale*) previsto, in sede di prima applicazione della l.r. 15/2025, per l'approvazione e la sottoscrizione delle convenzioni per l'ufficio di segretario a

seguito delle elezioni generali comunali del 28 settembre 2025, così da permettere, come richiesto dal CPEL, la conclusione del procedimento al 15 giugno 2026.

Viene, invece, stabilito che il termine di cinque giorni di cui al comma 3 dell'articolo 20quater della l.r. 6/2014 per l'avvio della procedura di conferimento degli incarichi di segretario da parte dell'Agenzia al fine di consentire a tutti i segretari, compresi quelli che risulteranno vincitori del concorso-corso, di partecipare in condizioni di parità alle assegnazioni alle sedi di segreteria decorre dalla data di approvazione della graduatoria finale del primo concorso-corso bandito dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 14 novembre 2023, n. 22 (*Nuove disposizioni per il reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta*).

Si precisa che l'anticipazione del termine per l'approvazione e la sottoscrizione delle convenzioni per l'ufficio di segretario, così come previsto dalla disciplina sopracitata, non concerne le convenzioni che gli enti hanno facoltà di approvare per la gestione associata di altre funzioni e servizi, come disciplinato dal nuovo articolo 18 della l.r. 6/2014, fermo restando che le stesse non potranno avere efficacia se non successivamente allo scioglimento degli ambiti territoriali sovracomunali ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della l.r. 15/2025, ossia il primo giorno del mese successivo alla conclusione della procedura di conferimento dei nuovi incarichi di segretario di cui all'articolo 20quater della l.r. 6/2014.

A tale proposito si rammenta che le delibere di approvazione dello schema di convenzione, prima della sottoscrizione, devono essere preventivamente comunicate all'Agenzia al fine di verificare che le scelte effettuate non comportino il collocamento in esubero di uno o più segretari (articolo 20ter, comma 2, l.r. 6/2014), e che le convenzioni, una volta sottoscritte, dovranno essere trasmesse all'Agenzia.

Disposizioni in materia di enti locali. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 16/2026.

L'**articolo 33** reca modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) volte a adeguare, a fini di chiarezza normativa, le disposizioni regionali oggetto della censura contenuta nella sentenza n. 16/2026, depositata lo scorso 19 febbraio 2026, con cui la Corte costituzionale, pronunciandosi sul ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune previsioni della medesima legge, così come modificate dalla legge regionale 3 marzo 2025, n. 4 (*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali*), richiamando l'esigenza di uniformità nazionale nella disciplina dei diritti politici fondamentali, segnatamente dell'elettorato passivo e dell'accesso alle cariche pubbliche.

La decisione della Corte costituzionale si fonda, infatti, sulla riconduzione delle disposizioni dichiarate incostituzionali alla materia della parità di accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici, anche non elettivi, di cui all'articolo 51 della Costituzione, invocando la necessità di garantire, in tale ambito, il rispetto delle corrispondenti disposizioni statali contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali/TUEL), per assicurare anche il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

I **commi 1 e 3** intervengono rispettivamente sui commi 1 e 7 dell'articolo 22 (Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale) della l.r. 54/1998, che sono stati dichiarati illegittimi in quanto, diversamente da quanto previsto dall'articolo 47, commi 3 e 4, del TUEL, recavano il divieto, per i Comuni valdostani, di scelta degli assessori comunali al di fuori dei consiglieri comunali. Con tali modificazioni si adegua l'ordinamento regionale alla disciplina statale, prevedendo che le Amministrazioni locali valdostane possano valutare la possibilità (trattandosi - anche a livello nazionale - di una facoltà e non di un obbligo), di nominare assessori esterni, direttamente ai sensi di legge per il Comune di Aosta oppure, per gli altri Comuni valdostani, modificando preventivamente in tal senso il proprio statuto.

Il **comma 2** sostituisce il comma 6 del medesimo articolo 22, che prevedeva il divieto che della Giunta facessero parte, oltre che il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco (figli, genitori, suoceri, nuore e generi) e che è stato censurato in quanto difforme dall'articolo 64, comma 4, del TUEL sia per la restrizione della causa di incompatibilità ai soli parenti e affini di primo grado del sindaco, in luogo del più ampio perimetro del terzo grado di parentela previsto dalla normativa statale (comprensivo di zii e nipoti, cognate e cognati, fratelli e sorelle), sia per l'estensione del divieto anche al coniuge e ai parenti e affini del vicesindaco, per il quale, quindi, detti limiti non potranno invece più valere.

Il **comma 4** sopprime il comma 2ter dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 che prevedeva la non immediata ricandidabilità alle cariche di sindaco e di vicesindaco nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per coloro che avessero ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi, dichiarato incostituzionale per contrasto con l'articolo 51, comma 2, terzo periodo, del TUEL, nel testo vigente dal 30 gennaio 2024, che non prevede più alcun limite di mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti.

Il **comma 5**, atteso il carattere retroattivo della pronuncia di incostituzionalità, precisa che le modificazioni alla normativa regionale di cui alle disposizioni precedenti si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge censurate dalla Corte costituzionale, con la conseguenza, in particolare, che il divieto di cui al riformulato comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 vale anche per le nomine effettuate nella vigenza della disposizione regionale caducata dalla sentenza della Corte costituzionale.

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione
Renzo TESTOLIN
- documento firmato digitalmente -



RENZO TESTOLIN
12.05.2026 09:15:20
GMT+02:00

**RIPARTO TRASFERIMENTO STRAORDINARIO CORRENTE A FAVORE
DELLE UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES PER L'ANNO 2026
articolo 3 della legge regionale 28 aprile 2026, n. 5**

Unités des Communes valdôtaines	Importo spesa di personale da rendiconto 2023 (indagine CELVA)	Percentuali	Importo per l'anno 2026
Valdigne-Mont-Blanc	2.098.794,75	6,56%	327.880,19
Grand-Paradis	6.016.959,64	18,80%	939.988,01
Grand-Combin	3.986.173,00	12,45%	622.732,25
Mont-Emilius	5.409.959,29	16,90%	845.160,54
Mont-Cervin	5.341.950,33	16,69%	834.535,97
Evançon	3.476.848,14	10,86%	543.163,95
Mont-Rose	4.069.480,18	12,71%	635.746,76
Walser	1.605.347,41	5,02%	250.792,33
Totali	32.005.512,74	100,00%	5.000.000,00